Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 4 febbraio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 gennaio 1957, n. 8.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna, concluso in Roma l'11 agosto 1955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna, concluso in Roma il giorno 11 agosto 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'art. 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'Accordo si farà fronte con le normali dotazioni del bilancio del Ministero degli affari esteri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1957

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — ANDREOTTI — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna

Il Governo italiano e il Governo spagnolo animati dal desiderio di favorire, con amichevole cooperazione e con scambi, le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche e culturali in genere che da tanti secoli esistono fra i loro due Popoli,

hanno deliberato di concludere allo scopo un Accordo e a tal fine hanno nominato dei Plenipotenziari, i quali, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà ogni facilitazione possibile al mantenimento e funzionamento delle istituzioni culturali dell'altra Parte attualmente esistenti nel proprio territorio. Fra queste sono comprese le Accademie e Istituti di cultura con carattere ufficiale e quelli sotto patronato il cui funzionamento dipenda, direttamente o indirettamente, dal rispettivo Governo e che siano posti sotto la suprema direzione o vigilanza della propria Ambasciata.

Le Alte Parti contraenti potranno anche, previa intesa e su base di reciprocità, provvedere alla creazione di altre istituzioni analoghe a quelle attualmente esistenti.

Art. 2.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà del pari ogni facilitazione al mantenimento e funzionamento delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte (Istituti d'istruzione media ed elementare) attualmente esistenti o da creare eventualmente in futuro previa intesa e su base di reciprocità.

Art. 3.

Le Alte Parti contraenti si assicurano reciprocamente la piena esenzione dalle tasse per il trasferimento dei diritti di proprietà sui suoli e sugli edifici destinati a sede delle istituzioni previste dagli articoli 1 e 2, nonchè dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sugli immobili stessi e dalle relative sovrimposte provinciali e comunali.

Le Alte Parti contraenti si assicurano inoltre reciprocamente la esenzione dai diritti doganali per la importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio, scientifico ed ogni altro materiale richiesto per la costituzione e per il funzionamento delle istituzioni stesse.

Per quanto riguarda gli altri tributi interni, che a norma delle leggi dei rispettivi Paesi si rendessero applicabili per gli atti e contratti posti in essere per il funzionamento delle istituzioni predette, ciascun Governo accorderà alle istituzioni dell'altra Alta Parte contraente lo stesso trattamento che compete alle analoghe istituzioni del proprio Paese.

Le Alte Parti contraenti si obbligano del pari a prestare ogni possibile appoggio ed assistenza presso le competenti Autorità per quanto concerne la disponibilità e l'uso degli edifici e suoli destinati a sede delle istituzioni medesime.

Art. 4.

Le Alti Parti contraenti provvederanno reciprocamente a migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua e letteratura italiana in Spagna e spagnola in Italia attraverso:

a) cattedre universitarie o di istituti d'istruzione superiore;

b) lettorati universitari o di istituti d'istruzione superiore;
c) cattedre di istituti d'istruzione media;
d) corsi liberi.

Ove possibile i lettorati saranno preferibilmente coperti in Spagna da professori italiani e in Italia da professori spagnoli.

Art. 5.

Le Alte Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le condizioni per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio di ogni ordine e grado, intermedi e finali, sia ai fini accademici o scolastici, sia — in casi da determinare — ai fini dell'esercizio professionale.

Art. 6.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a favorire i contatti diretti fra le rispettive Università, le Accademie e gli altri organismi di cultura, nonchè a promuovere e facilitare sulla base della reciprocità:

a) scambi di professori, di conferenzieri, di studenti e di ricercatori;
b) corsi di vacanze destinati agli studenti e ai professori;
c) scambi regolari di pubblicazioni ufficiali e di quelle provenienti da Università, Accademie, Società scientifiche ed Enti culturali in genere;
d) scambi di borsisti.

Art. 7.

Le Alte Parti contraenti procureranno di far meglio conoscere la loro cultura attraverso l'organizzazione nell'altro Paese interessato di conferenze, concerti, mostre e manifestazioni artistiche e teatrali, nonchè attraverso il film, la radio e la televisione.

Art. 8.

I due Governi concederanno ogni facilitazione alla entrata nei loro rispettivi territori di libri, giornali, riviste, pubblicazioni musicali, riproduzioni artistiche, dischi fonografici, films documentari, destinati a Istituti di carattere educativo e culturale, sotto la riserva che tali articoli non siano oggetto di operazioni commerciali.

Inoltre i libri, le riviste, i giornali e le pubblicazioni periodiche, nella misura in cui non costituiscono essenzialmente un articolo di lusso, nonchè la musica manoscritta o stampata, non saranno gravati altro che dei diritti o tasse previsti per gli articoli nazionali corrispondenti.

Per quanto concerne invece libri, riviste, giornali, pubblicazioni periodiche e musica manoscritta o stampata, che formano oggetto dei normali scambi commerciali, resta inteso che il Governo italiano ne ammetterà la libera importazione in Italia fino alla concorrenza dell'ammontare previsto dall'Accordo commerciale in vigore tra i due Paesi, e che il Governo spagnolo, da parte sua, si impegna di rilasciare le corrispondenti licenze di importazione fino alla concorrenza della stessa somma.

Art. 9.

Le Alte Parti contraenti vigileranno, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni interne, a che i manuali scolastici pubblicati in ciascuno dei due Paesi non contengano inesattezze relative all'altro Paese.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo sarà costituita una Commissione mista permanente composta di dieci membri e distinta in due Sezioni di cinque membri per ciascuno dei due Paesi. I componenti di ogni Sezione saranno nominati dal rispettivo Governo e la loro lista verrà comunicata in via diplomatica al Governo dell'altra Parte contraente per l'approvazione.

La Commissione mista permanente si riunirà in seduta plenaria ogni volta che sia necessario, e almeno una volta all'anno, alternativamente a Roma e a Madrid, sotto la presidenza di uno dei rappresentanti del Paese in cui la riunione avrà luogo. Ove occorra, la Commissione mista potrà aggregarsi, previa notifica e a titolo consultivo, esperti delle due Parti.

Compito precipuo della Commissione mista sarà quello di studiare ogni misura e formulare ogni proposta destinata a facilitare l'applicazione dell'Accordo, nonchè il suo adeguamento agli ulteriori sviluppi delle relazioni culturali fra i due Paesi. La Commissione mista esaminerà pure con criteri di reciprocità la questione delle esenzioni tributarie sulla totalità o parte dei patrimoni delle rispettive istituzioni culturali. Le risoluzioni della Commissione mista, dopo essere state sottoposte ai rispettivi Governi e approvate da entrambe le Parti mediante scambio di note, saranno considerate come un annesso del presente Accordo.

Art. 11.

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e resterà in vigore fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti. In tal caso l'Accordo cesserà d'aver vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia. Tuttavia le facilitazioni concesse agli organismi di cui agli articoli 1 e 2 saranno reciprocamente mantenute per altri sei mesi.

Art. 12.

Il presente Accordo sarà ratificato nel più breve termine possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Madrid.

In fede di che i Plenipotenziari su menzionati firmano il presente Accordo, in duplice esemplare, in lingua italiana e spagnola, che fanno ugualmente testo.

Roma, 11 agosto 1955

Per l'Italia — DINO DEL BO

Per la Spagna — EL MARQUÉS DE DESIO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Acuerdo cultural entre España e Italia

El Gobierno español y el Gobierno italiano animados del deseo de favorecer, con una cooperación amistosa y mediante intercambios, las relaciones literarias, artísticas, científicas y culturales en general que existen desde hace tantos siglos entre los dos Pueblos,

han decidido concluir con dicho fin un Acuerdo y para ello han nombrado sus Plenipotenciarios los cuales, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han convenido cuanto sigue:

Art. 1

Cada una de las Altas Partes contratantes concederá todas las facilidades posibles para el mantenimiento y funcionamiento de las Instituciones Culturales de la otra Parte actualmente existentes en su propio territorio. Entre ellas se consideran incluídas las Academias e Institutos de cultura de carácter oficial y las de patronato cuyo funcionamiento dependa, directa o indirectamente, del Gobierno respectivo y que están sometidas a la superior dirección o vigilancia de su Embajada.

Las Altas Partes contratantes podrán también, previo acuerdo y sobre la base de reciprocidad, proceder a la creación de otras Instituciones análogas a las actualmente existentes.

Art. 2

Cada una de las Altas Partes contratantes concederá igualmente todas las facilidades para el mantenimiento y funcionamiento de las instituciones escolares de la otra Parte (Institutos de Enseñanza Media y Elemental) actualmente existentes o que hayan de crearse eventualmente en el futuro, previo acuerdo y sobre la base de reciprocidad.

Art. 3

Las Altas Partes contratantes se obligan reciprocamente a conceder la total exención de las tasas que gravan la transferencia de los derechos de propiedad sobre los terrenos y sobre los edificios destinados a sede de las Instituciones previstas en los Art. 1 y 2, así como de los impuestos directos, tasas y contribuciones de cualquier naturaleza sobre los mismos inmuebles, y de las correspondientes imposiciones de carácter provincial y municipal.

Las Altas Partes contratantes se obligan además reciprocamente a conceder la exención de los derechos aduaneros para la importación de objetos mobiliarios, material didáctico, de estudio, científico y cualquier otro material necesario para la constitución y funcionamiento de dichas Instituciones.

Por lo que respecta a los otros tributos internos que en virtud de la legislación de los respectivos Países hubiesen de aplicarse à los actos y contratos necesarios para el funcionamiento de dichas Instituciones, cada Gobierno acordará a las Instituciones de la otra Alta Parte contratante el mismo trato reservado a las Instituciones análogas del propio País.

Las Altas Partes contratantes se obligan asimismo a prestar toda la ayuda y asistencia posibles cerca de las competentes Autoridades en todo lo concerniente a la libre disposición y el uso de los edificios y terrenos destinados a sede de las citadas Instituciones.

Art. 4

Las Altas Partes contratantes procederán recíprocamente a mejorar y desarrollar la enseñanza de la lengua y literatura española en Italia e italiana en España, por medio de:

a) Cátedras universitarias o de institutos de enseñanza superior.

b) Lectorados universitarios o de institutos de enseñanza superior.

c) Cátedras de institutos de enseñanza media.

d) Cursos libres.

Siempre que sea posible, los Lectorados serán cubiertos de preferencia por profesores españoles en Italia y por italianos en España.

Art. 5

Las Altas Partes contratantes establecerán de común acuerdo las condiciones para el recíproco reconocimiento de los títulos de estudio de todo órden y grado, intermedios o finales, sea con fines académicos o escolares, sea con fines de ejercicio profesional (en los casos que se determine).

Art. 6

Las Altas Partes contratantes se comprometen a favorecer los contactos directos entre las respectivas Universidades, Academias y otros organismos de cultura, y también a promover y facilitar sobre una base de reciprocidad:

a) El intercambio de profesores, conferenciantes, estudiantes e investigadores.

b) Los cursos de vacaciones destinados a los estudiantes y a los profesores.

c) El intercambio regular de publicaciones oficiales y de las procedentes de Universidades, Academias, Sociedades científicas y Entidades culturales en general.

d) El intercambio de becarios.

Art. 7

Las Altas Partes contratantes procurarán facilitar el recíproco conocimiento de su cultura por medio de la organización en el otro País de conferencias, conciertos, exposiciones y exhibiciones artísticas y teatrales, así como por la cinematogrfía, la radiodifusión y la televisión.

Art. 8

Ambos Gobiernos concederán todas las facilidades posibles para la entrada en sus respectivos territorios de libros, periódicos, revistas, publicaciones musicales, reproducciones artísticas, discos de gramófono, películas documentales destinadas a los Institutos de carácter educativo y cultural, bajo la reserva de que tales artículos no sean objeto de operaciones comerciales.

Los libros, las revistas, los diarios y las publicaciones periódicas, siempre que no sean artículos esencialmente de lujo, así como la música manuscrita o impresa, serán gravados solamente con los derechos o impuestos previstos para los artículos nacionales correspondientes.

En cambio, por lo que se refiere a los libros, revistas, diarios, publicaciones periódicas y música manuscrita o impresa, que son objeto de intercambio comercial normal, queda entendido que el Gobierno italiano admitirá su libre importación en Italia hasta el total de la suma prevista en el Acuerdo comercial en vigor entre los dos Países y que el Gobierno español se obliga, por su parte, a conceder las correspondientes liciencias de importación por el total de dicha suma.

Art. 9

Las Altas Partes contratantes vigilarán, dentro de los limites permitidos por sus respectivas legislaciones internas, los manuales escolares publicados en cada uno da los dos Países, a fin de evitar que contengan inexactitudes relativas al otro País.

Art. 10

Para la aplicación del presente Acuerdo se constituirá una Comisión Mixta Permanente, compuesta de diez miembros e integrada por dos Secciones de cinco miembros por cada uno de los dos Países. Los miembros de cada Sección serán nombrados por el respectivo Gobierno y su lista será comunicada al Gobierno de la otra Alta Parte contratante por la vía diplomática, para su aprobación.

La Comisión Mixta Permanente se reunirá en sesión plenaria tantas veces como sea necesario y, por lo menos, una vez al año, alternativamente en Madrid y en Roma, bajo la presidencia de uno de los representantes del País en que tenga lugar la reunión. Cuando proceda, la Comisión Mixta podrá adscribir a su servicio peritos de ambas partes, previa notificación y a título consultivo.

El cometido principal de la Comisión Mixta será el de estudiar todas las medidas y formular todas las propuestas destinadas a facilitar la aplicación del Acuerdo, así como su adecuación a los ulteriores desarrollos de las relaciones culturales entre los dos Países. La Comisión Mixta examinará también con criterio de reciprocidad la cuestión de las exenciones tributarias sobre la totalidad o parte de los patrimonios de las respectivas Instituciones culturales. Las resoluciones de la Comisión Mixta, después de haber sido sometidas a los respectivos Gobiernos y aprobadas por ambas Partes mediante canje de Notas, serán consideradas como un anejo al presente Acuerdo.

Art. 11

El presente Acuerdo se concluye sin límite de tiempo y quedará en vigor hasta que sea denunciado por una de las Partes contratantes. En tal caso, el Acuerdo dejará de tener vigor seis meses después de la notificación de la denuncía. Sin embargo, las facilidades concedidas a los organismos incluídos en los Art. 1 y 2 se mantendrán recíprocamente por otros seis meses.

Art. 12

El presente Acuerdo se ratificará lo más pronto posible y entrará en vigor en el momento del canje de los instrumentos de ratificación que tendrá lugar en Madrid.

En fé de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados firman el presente acuerdo, en doble ejemplar, en lengua española e italiana, teniendo ambos textos el mismo valor.

Roma, a 11 de Agosto de 1955

Por España	*Por Italia*
El Marqués de Desio	Dino Del Bo

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Martino

N. 36.A./6070/269.

Roma, 11 agosto 1955

Signor Ambasciatore,

sono note a V E. le difficoltà incontrate in sede di trattative per l'Accordo culturale italo-spagnolo in relazione alla richiesta esenzione dalle imposte a favore del patrimonio del Collegio spagnolo di San Clemente di Bologna, fondato dal Cardinale Albornoz.

Mi è gradito ora assicurare V E. che, tenuto conto del carattere plurisecolare di questa nobile istituzione e dei servizi da essa resi ai rapporti culturali tra i due Paesi, è proposito del Governo italiano di ridurre al minimo possibile l'onere derivante al patrimonio del Collegio stesso per il fatto della mancata esenzione.

E' da sperare che la Commissione mista prevista dall'art. 10 dell'Accordo oggi firmato possa trovare una formula che consenta la definitiva soluzione della questione. Nel frattempo mi è gradito esprimere a V E. la mia intenzione di accelerare per quanto possibile tale soluzione.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

suo Dino Del Bo

A S. E.
Don José Antonio de Sangroniz y Castro
Marqués de Desio
Ambasciatore di Spagna Roma

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Martino

Núm. 141/1151-4

Roma, 11 de agosto de 1955

Señor Subsecretario:

Tengo la honra de acusar recibo de la carta de V E. de fecha de hoy, que dice lo siguiente:

« sono note a V E. le difficoltà sorte in sede di trattative per l'Accordo culturale italo-spagnolo in relazione alla richiesta esenzione dalle imposte a favore del patrimonio del Collegio spagnolo di San Clemente di Bologna, fondato dal Cardinale Albornoz.

Mi è gradito ora assicurare V E. che, tenuto conto del carattere plurisecolare di questa nobile istituzione e dei servizi da essa resi ai rapporti culturali tra i due Paesi, è proposito del Governo italiano di ridurre al minimo possibile l'onere derivante al patrimonio del Collegio stesso per il fatto della mancata esenzione.

E' da sperare che la Commissione mista prevista dall'art. 10 dell'Accordo oggi firmato possa trovare una formula che consenta la definitiva soluzione della questione. Nel frattempo mi è gradito esprimere a V E. la mia intenzione di accelerare per quanto possibile tale soluzione ».

Al tomar conocimiento de cuanto antecede, me es muy grato manifestar a V E., en nombre de mi Gobierno, mi completa aprobación y, al mismo tiempo, hacerle presente mis mejores deseos para que el buen propósito del Gobierno Italiano en favor del patrimonio del Colegio Español de San Clemente de Bolonia permita, en breve plazo, una solución definitiva.

Ruégole tenga a bien aceptar, Señor Subsecretario, el testimonio de mi alta consideración.

El Marqués de Desio

A S. E. l'On. Prof. Rinaldo del Bo
Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri Roma

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Martino

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1956.

Sostituzione e nomina di membri del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale del 22 gennaio 1949, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, fu provveduto alla nomina dei componenti del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto che il grande ufficiale Ettore Verdesi, membro effettivo di detto Collegio, in rappresentanza del Ministero dell'africa italiana, in data 4 ottobre 1949 ha rassegnato, per motivi di salute, le dimissioni dall'incarico;

Visto che il dott. Pasquale De Toma, membro supplente di detto Collegio, in rappresentanza del Ministero dell'africa italiana, ha sostituito nelle funzioni il membro effettivo dimissionario;

Vista la lettera n. 131004, in data 30 giugno 1956, con la quale il Ministero del tesoro ha provveduto a designare per la carica di presidente del predetto Collegio dei revisori il dott. Corrado Del Pesce, in sostituzione del dott. Pasquale Caropreso, destinato ad altro incarico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'africa italiana in materia di vigilanza sull'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del presidente dell'anzidetto Collegio e di provvedere alla nomina dei rappresentanti del Ministero delle finanze in seno al Collegio dei revisori, in sostituzione dei rappresentanti del soppresso Ministero dell'africa italiana;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pasquale Caropreso e del dott. Pasquale De Toma, membri del Collegio dei revisori di cui alle premesse ed al posto vacante di membro nel predetto Collegio sono nominati i signori:

Del Pesce dott. Corrado, membro effettivo, rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;

Castana dott. Giuseppe, membro effettivo, rappresentante del Ministero delle finanze;

Franceschi dott. Enrico, membro supplente, rappresentante del Ministero delle finanze.

Roma, addì 30 giugno 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1957
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 93.

(711)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1956.

Operazioni di sorte che potranno essere autorizzate durante il 1957 dalle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, e la legge 15 luglio 1950, n. 585, che apporta modifiche alla legge predetta;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere concesse durante l'anno 1957 da ciascuna Intendenza di finanza del territorio nazionale;

Determina:

Le Intendenze di finanza qui sotto indicate, sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1957, agli Enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alle citate leggi, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicate:

INTENDENZE DI FINANZA	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	—	5	—
Alessandria	10	70	5
Ancona	25	35	20
Aosta	5	5	5
Arezzo	10	15	20
Ascoli Piceno	20	20	60
Asti	10	50	—
Avellino	5	10	10
Bari	5	15	5
Belluno	10	50	10
Benevento	10	10	5
Bergamo	10	30	5
Bologna	20	100	15
Bolzano	10	25	5
Brescia	15	25	—
Brindisi	2	10	5
Cagliari	15	20	—
Caltanissetta	5	10	—
Campobasso	5	10	—
Caserta	10	10	—
Catania	5	10	—
Catanzaro	10	10	—
Chieti	15	15	15
Como	10	50	5
Cosenza	10	25	—
Cremona	15	50	5
Cuneo	5	40	—
Enna	5	10	5
Ferrara	5	15	25
Firenze	10	50	15
Foggia	5	10	—
Forlì	15	20	10
Frosinone	10	10	40
Genova	20	80	—
Gorizia	5	30	25
Grosseto	10	50	25
Imperia	5	15	—
L'Aquila	10	10	10
La Spezia	25	30	5
Latina	15	15	40
Lecce	15	25	10
Livorno	5	10	15
Lucca	30	20	10
Macerata	30	50	60
Mantova	20	20	10
Massa Carrara	15	25	10
Matera	5	5	—

INTENDENZE DI FINANZA	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Messina	15	15	5
Milano	30	120	—
Modena	10	20	5
Napoli	10	20	—
Novara	10	70	5
Nuoro	10	15	5
Padova	5	80	25
Palermo	10	10	5
Parma	25	40	10
Pavia	15	60	5
Perugia	20	50	15
Pesaro	10	15	10
Pescara	10	10	30
Piacenza	10	60	5
Pisa	10	25	20
Pistoia	10	30	15
Potenza	5	10	5
Ragusa	5	5	—
Ravenna	15	30	15
Reggio Calabria	10	25	5
Reggio Emilia	20	50	5
Rieti	5	10	15
Roma	30	80	180
Rovigo	10	50	35
Salerno	10	15	—
Sassari	15	30	5
Savona	5	60	—
Siena	10	50	10
Siracusa	10	10	10
Sondrio	5	30	5
Taranto	5	10	—
Teramo	10	25	30
Terni	10	20	80
Torino	10	50	5
Trapani	5	15	—
Trento	30	60	5
Treviso	10	100	20
Trieste	15	50	20
Udine	10	150	40
Varese	25	30	5
Venezia	10	40	15
Vercelli	10	50	—
Verona	15	150	20
Vicenza	25	150	30
Viterbo	10	10	100

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1957
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 226. — BENNATI

(654)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.

Autorizzazione all'esercizio della capitalizzazione ed approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività alle operazioni di capitalizzazione;

Vista la relazione tecnica;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzato ad esercitare le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1. Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo per contratti ordinari.
2. Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo per premi collettivi.
3. Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo per contratti collettivi di particolare importanza.
4. Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico per contratti ordinari.

Roma, addì 10 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(694)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.

Determinazione del limite del valore dei premi per operazioni a premi soggetti a tassa di licenza e generi per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e dell'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti ai clienti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Visto l'art. 54 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale al comma *b*) prevede la possibilità di escludere dai concorsi ed operazioni a premio, alcuni generi di largo consumo;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 585;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi, offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dalla legge

5 giugno 1939, n. 973, e dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, è stabilito per l'anno 1957, nella misura di L. 3000.

Art. 2.

Sono esclusi dai concorsi ed operazioni a premio i seguenti generi:

il pane, la farina di frumento e di granoturco, il riso, il burro, il lardo, lo strutto, i formaggi, lo zucchero, le carni bovine, suine ed ovine (anche in scatola).

Art. 3.

Possono essere negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premio per i seguenti generi:

paste alimentari, legumi, olio di oliva, olio di semi, salumi, latte, uova, pollami, estratti alimentari e prodotti affini, caffè e surrogati del caffè, vini da pasto, conserve alimentari e prodotti dolciari.

Art. 4.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, non diretta ad incrementare la vendita di altri prodotti, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1957
Registro n. 2, foglio n. 397. — BENNATI

(655)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1956, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Siena;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Siena n. 19152, in data 1° settembre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del sig. Del Re Silvano, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), con il rag. Nardi Florio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Del Re Silvano è sostituito con il rag. Nardi Florio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(587)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Rieti;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Rieti n. 17628, in data 16 ottobre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Buttarelli Giuseppe, rappresentante del Genio civile, richiesta dall'amministrazione interessata, in quanto collocato a riposo, con il geom. Quadrani Renzo dello stesso Genio civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Buttarelli Giuseppe è sostituito con il geom. Quadrani Renzo, quale rappresentante del Genio civile, nella Commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(580)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Sostituzione del presidente nella Commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Foggia;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Foggia, n. 50332, in data 27 ottobre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Brancacci Ermete, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Foggia e come tale presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Rebuzzi Arturo, attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Brancacci Ermete è sostituito con il dott. Rebuzzi Arturo, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(578)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Reggio Emilia n. 36005, in data 22 agosto 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Cosma Antonio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione generale sindacati lavoratori), in quanto dimissionario, con il sig. Cantoni Giuseppe della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Cosma Antonio è sostituito con il sig. Cantoni Giuseppe, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(586)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Piacenza n. 15797, in data 6 settembre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Ghillani Erio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), con il signor Piroli Giuseppe della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Ghillani Erio è sostituito con il sig. Piroli Giuseppe, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(583)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Matera n. 023338, in data 15 settembre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'avv. Lionetti Angelo, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Associazione dei commercianti), con il sig. Nicoletti Gennaro della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Lionetti Angelo è sostituito con il sig. Nicoletti Gennaro, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(620)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1957.

Termini di cessazione del corso legale e di cambio dei biglietti di Stato da L. 100 e L. 50.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1405, che autorizzava la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di Stato da L. 100 e L. 50 e che demandava al Ministro per il tesoro la facoltà di stabilire i termini di cessazione del corso legale e del cambio dei biglietti stessi;

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1048, che fissa al 31 dicembre 1957 il termine utile per la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 100 e L. 50;

Considerato che le monete di acmonital da L. 100 e L. 50 attualmente emesse possono soddisfare la necessità della circolazione;

Decreta:

I biglietti di Stato da L. 100 e L. 50 dei quali fu autorizzata la fabbricazione e l'emissione con legge 24 dicembre 1951, n. 1405, di cui alle premesse, cesseranno di aver corso legale con il 31 marzo 1957 e saranno cambiati dalle sezioni di Tesoreria provinciale e dalla Tesoreria centrale con monete acmonital di pari taglio, di cui alla legge sopraindicata, fino al 30 giugno 1957.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 26 gennaio 1957
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 361

(710)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Avvisi di rettifica

Nel decreto commissariale 12 dicembre 1956, concernente la profilassi della brucellosi bovina, pubblicato a pagina 4586 della *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 19 dicembre 1956, il testo del secondo comma del n. 15, alla riga terza « operazioni di cui ai nn. 10 e 12 » deve intendersi rettificato in « operazioni di cui ai nn. 10 e 13 ».

(676)

Nell'ordinanza commissariale 10 dicembre 1956, relativa alla profilassi delle affezioni dell'apparato respiratorio dei polli, pubblicato a pagina 4608 della *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1956, il testo dell'art. 4, alla riga quinta « si verifichi nella schiuma delle uova » deve intendersi rettificato in « si verifichi nella schiusa delle uova ».

(677)

Nell'ordinanza commissariale 12 dicembre 1956, che detta norme restrittive di polizia veterinaria nei riguardi dell'importazione del pollame vivo e delle uova da cova, pubblicata a pagina 4608 della *Gazzetta Ufficiale* n. 321, del 21 dicembre 1956, la premessa all'ordinanza stessa « Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1954, n. 1365 », deve intendersi rettificato in « Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

(678)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 10 gennaio 1957 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Wladyslaw Metera, Console gerente il Consolato generale di Polonia a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Imperia, La Spezia, Mantova, Milano, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Udine, Varese, Vercelli, Venezia, Verona e Vicenza.

(467)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Colombaia », in comune di Claviere.

Con decreto interministeriale n. 101 del 30 luglio 1956, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Colombaia », in comune di Claviere.

(667)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Caserma Berrino », in comune di Cesana Torinese.

Con decreto interministeriale n. 105 del 22 settembre 1956, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Caserma Berrino », in comune di Cesana Torinese.

(668)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di San Vito Chietino

Con decreto Ministeriale 25 gennaio 1957, n. 5013, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di San Vito Chietino, approvato con decreto Ministeriale 26 agosto 1949, e prorogato con i decreti Ministeriali 25 agosto 1951, 17 luglio 1954 e 27 ottobre 1955, è ulteriormente prorogato al 26 agosto 1958.

(631)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Sante Marie

Con decreto Ministeriale 25 gennaio 1957, n. 5065, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Sante Marie, vistato in due planimetrie in scala 1:1000, e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(670)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola, di produzione e lavoro, con sede in Poggiorsini.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 gennaio 1957, il sig. Giovanni Barnaba è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro, con sede in Poggiorsini, in sostituzione del sig. Guglielmo Cirasole, dimissionario.

(671)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Unità e Lavoro », con sede in Poggiorsini

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 gennaio 1957, il sig. Giovanni Barnaba è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Unità e Lavoro », con sede in Poggiorsini, in sostituzione del sig. Guglielmo Cirasole, dimissionario.

(672)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreti Ministeriali in data 15 ottobre 1956, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi dovuti per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

L'avviso di cui al primo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 dell'8 agosto 1956 e n. 212 del 25 agosto 1956, senza opposizioni nei termini.

Le predette indennità ed interessi verranno corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	Numero del decreto	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70 (capitale nominale) Lire	Ammontare degli interessi arrotondato Lire	Registrazione alla Corte dei conti Data	Registro agricoltura N.	Registro agricoltura Foglio	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del P. R. F.	TESORERIA
		Ente Puglia e Lucania														
1	2137/41	GALA Elisabetta fu Cesare	Stornara	208.15.89	1266	4-11-51	276 s.o.	30-11-51	29.101.765	29.100.000	6.525.000	15-12-56	28	13	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	2139/43	LORUSSO Giovanni di Antonio	Matera	37.00.47	1156	25- 7-52	210 s.o.	10- 9-52	2.393.795	2.390.000	445.000	15-12-56	28	15	Id.	Id.
3	2141/45	MARGHERITA Luigi fu Giovanni	Massafra	159.04.17	1485	6- 9-52	269 s.o.	20-11-52	3.595.680	3.595.000	635.000	15-12-56	28	14	Id.	Id.
4	2142/46	NORANTE Elvira fu Domenico Antonio ed eredi di NORANTE Vincenzo fu Domenico Antonio	Rotello	47.63.91	4268	28-12-52	19 s.o.6	24- 1-53	4.881.349	4.880.000	795.000	15-12-56	28	16	Id.	Id.
5	2143/47	Eredi di NORANTE Vincenzo fu Domenico Antonio	Campomarino	461.34.31	4269	28-12-52	19 s.o.6	24- 1-53	44.737.724	44.735.000	7.300.000	15-12-56	28	17	Id.	Id.
6	2149/53	SIPARI Francesca fu Saverio, maritata MASSA	Cerignola	12.26.88	3295	18-12-52	13 s.o.5	17- 7-53	368.065	365.000	55.000	15-12-56	28	18	Id.	Id.
7	2150/54	SIPARI Francesca fu Saverio, maritata MASSA	Cerignola	56.74.45	3296	18-12-52	13 s.o.5	17- 1-53	1.857.184	1.855.000	295.000	15-12-56	28	10	Id.	Id.
8	2152/56	MAYER Esterina vedova TANASSO quale legale rappresentante di TANASSO Domenico e Giorgio fu Matteo	Portocannone	30.04.00	3774	27-12-52	16 s.o.2	21- 1-53	2.769.148	2.765.000	415.000	15-12-56	28	7	Id.	Id.
9	2179/83	BERLINGIERI Arturo fu Pietro	Cerignola	1127.65.30	1707	3-10-52	278 s.o.	1-12-52	87.352.709	87.350.000	12.560.000	15-12-56	28	8	Id.	Id.
10	2192/96	CARAMIA Pasquale di Agilulfo, in qualità di Amministratore giudiziario della eredità giacente di: D'AYALA VALVA Pietro fu Giuseppe	Palagianello	251.38.81	3012	29-11-52	9 s.o.	13- 1-53	43.258.165	43.255.000	7.245.000	15-12-56	28	11	Id.	Id.
11	2227/131	TERRIBILE Giuseppe di Francesco	Gravina	19.60.95	2151	19-11-52	294 s.o.4	19-12-52	1.766.821	1.765.000	250.000	15-12-56	28	12	Id.	Id.
12	2229/133	ZEZZA Luigi di Vincenzo	Cerignola	74.06.42	2519	29-11-52	4 s.o.	7- 1-53	4.834.555	4.830.000	760.000	15-12-56	28	9	Id.	Id.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(339)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Raggruppamento degli Uffici amministrativi e tecnici dei Consorzi di bonifica Monforesto e Bacchiglione Fossa Paltana.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre successivo, al registro n. 29, foglio n. 98, gli Uffici amministrativi e tecnici dei Consorzi di bonifica Monforesto e Bacchiglione Fossa Paltana, con sede in Padova, sono stati raggruppati in unica organizzazione denominata «Consorzi riuniti Monforesto Fossa Paltana».

(661)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Loreto Aldo Scotto di Santolo, nato a Porto Tewfick-Suez il 16 marzo 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 29 marzo 1950, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1948-49.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(674)

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione

Il dott. Volfs Krans nato a Daugavpils (Lettonia) il 20 agosto 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli da questo Ministero, a seguito degli esami sostenuti nella sessione di esami di Stato dell'anno 1936.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo a questo Ministero.

(504)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 febbraio 1957

1 Dollaro USA	624,925
1 Dollaro canadese	651,562
1 Franco svizzero lib.	147,775
1 Corona danese	90,79
1 Corona norvegese	88,005
1 Corona svedese	121,427
1 Fiorino olandese .	165,04
1 Franco belga	12,525
100 Franchi francesi	178,49
1 Franco svizzero acc.	143,385
1 Lira sterlina	1760,562
1 Marco germanico	149,832
1 Scell. aust. . .	24,171

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento straordinario di cento sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1578, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 404, che estende ai profughi dell'Africa Italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93 che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, che proroga la facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativa al reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, per la nomina di cento sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani, i tenenti ed i sottotenenti di complemento in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

b) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 32° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione ai pubblici impieghi, non si cumulano con detto limite massimo;

c) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina;

d) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e raggiungano la statura minima di m. 1,68.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali): esse dovranno essere presentate, o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza.

Le domande sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) grado, arma (o servizio), distretto o Corpo di appartenenza;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente, e nel modo più celere, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Il Ministero difesa-Esercito, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variante di recapito;

e) stato civile. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, i concorrenti dovranno, altresì, presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

1. Titolo di studio (di cui all'art. 2, lettera a) in originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata, ovvero certificato avente valore di originale. Quest'ultimo, perchè abbia tale efficacia, deve contenere una delle seguenti dichiarazioni: «Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore. Esso perderà tale efficacia quando da parte dell'autorità scolastica potrà avvenire il rilascio del diploma originale»; ovvero: «Il presente certificato, rilasciato ai sensi del paragrafo 38 dell'ordinanza ministeriale 4 maggio 1946, sostituisce, fino a contraria disposizione, ad ogni effetto di legge, il diploma originale di studio e perderà tale efficacia quando potrà aver luogo da parte dell'autorità scolastica il rilascio dei diplomi»;

2. Estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L 100), debitamente legalizzato;

3. Certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), legalizzato dal prefetto se sia stato rilasciato dal sindaco, dal tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

4. Certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200) debitamente legalizzato;

5. Certificato di buona condotta, morale e civile (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

6. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 200), con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata).

Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale dipende. Se trovasi all'estero dalla autorità diplomatica o consolare.

Per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità con sede in Roma non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano in servizio militare.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli richiesti dal precedente art. 2, lettera a).

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali in graduatoria gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) stato di famiglia (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente, debitamente legalizzato.

Tale documento sarà esibito dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) ed i militari ed i militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

c) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

d) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

e) i decorati al valor militare o di croce di guerra, e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

f) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani, legalizzato dal prefetto;

g) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100), rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

h) i figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, il mod. 69 su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili, ai fini della iscrizione in graduatoria con titoli preferenziali.

Art. 6.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine di trenta giorni, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare, la sola domanda purchè producano entro i trenta giorni successivi, i prescritti documenti.

Le stesse autorità diplomatiche o consolari, con apposito foglio di trasmissione, da estendersi per conoscenza al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), inoltreranno con la massima sollecitudine al Comando generale dell'arma dei carabinieri Roma, le domande presentate nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Le predette autorità trasmetteranno altresì il verbale di visita medica ed un dettagliato rapporto sulla condotta, moralità, condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentisi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Saranno inoltrati i documenti prodotti successivamente dai concorrenti stessi.

Art. 7.

Salvo quanto disposto per i concorrenti residenti all'estero non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 3 o insufficientemente documentate.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministero per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali che non giudicasse meritevoli di ottenere il trasferimento in servizio nell'Arma dei carabinieri.

Art. 10.

L'idoneità fisica al servizio militare incondizionato dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso gli ospedali militari di ciascun territorio, scelti dal competente Comando militare territoriale, e comunicate agli interessati con l'apposito invito a visita, d'intesa con gli stessi stabilimenti sanitari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta del direttore dell'ospedale (presidente) e di due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente effettivo (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili nella visita medico-collegiale, semprechè ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso la direzione di sanità del Comando militare territoriale, da parte di una Commissione composta del direttore di sanità del Comando militare territoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione medica presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte, l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico-professionali.

I programmi per le prove di esami sono riportati nell'allegato al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 13.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto conseguito nella prova orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 16.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, nell'ordine di graduatoria, con anzianità assoluta nel grado corrispondente alla data del decreto di nomina. Tale anzianità non potrà, però, essere anteriore a quella che sarà conferita ai sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo nominati tali nell'anno con le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Art. 17.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui al presente decreto, conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado, ai sensi dell'art. 7 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, ma non frequenteranno i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui allo stesso art. 7, integrato dall'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1956

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1957
Registro n. 4, foglio n. 32. — MASSIMO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1. Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche impartite nei corsi di scuole medie superiori.
2. Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti relativi al servizio d'istituto e alle discipline giuridiche indicati nei numeri 1 e 4 dell'allegato *B*.

Durata degli esami ore otto.

ALLEGATO *B*

PROVE ORALI

1. *Tecnica professionale*

a) Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri: Istituzione e prerogative Relazioni con le autorità civili e militari Ordinamento dell'Arma dei carabinieri Attribuzioni degli ufficiali e dei sottufficiali;

b) Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri: Premessa al regolamento generale Disposizioni relative all'addestramento degli ufficiali, sottufficiali e truppa Cicli d'istruzione Ordinamento del servizio istituzionale Compiti del comandante di tenenza Pattuglie Perlustrazioni Squadriglie Posti di blocco Vigilanza sulle persone pregiudicate e socialmente pericolose Vigilanza sugli esercizi pubblici Compiti militari dell'Arma Accertamento dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria Ricerca ed arresto dei catturandi Custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza Traduzioni Scorte Informazioni Ordinamento degli uffici delle caserme Visita ai comandi dipendenti Azione di comando e governo disciplinare nell'Arma.

2. *Arte militare*:

a) Tattica: Cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie armi e specialità Concetti fondamentali di combattimento: l'eplorazione, la sicurezza, l'offensiva, la difensiva Caratteristiche e compiti del battaglione mobile carabinieri criteri fondamentali di impiego nei vari compiti che possono essergli affidati (circolare n. 1501);

b) Organica: Il comando dell'Esercito e degli organi centrali e periferici Le truppe Composizione organica dei battaglioni mobili dei carabinieri;

c) Logistica: compiti della logistica Le ricognizioni Le marce I trasporti Lo stanziamento I servizi in genere e quelli del battaglione mobile carabinieri in ispecie.

3. *Mezzi tecnici*:

a) Armamento: Generalità sulle armi da fuoco o sui proietti Armi a ripetizione ordinaria Armi a ripetizione automatica Bombe a mano Munizioni Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: moschetto 91/38, pistola Beretta calibro 9, moschetti automatici Beretta Thompson, fucile mitragliatore Breda mod. 30, mitragliatrice Breda calibro 8, mortaio Brixia da 45 Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: cannone da 37 mitragliatrice Browning da 0,30, mortaio da 81, lanciarazzi Bazooka;

b) Mezzi di trasmissione: Caratteristiche e criteri d'impiego Trasmissioni telefoniche e radiotelefoniche; caratteristiche principali Requisiti dei moderni mezzi di trasmissione Vari tipi di stazione radio, con particolare riferimento a quelle in dotazione all'Arma dei carabinieri;

c) Automobilismo e carrismo: Generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione elementi caratteristici, organi principali, funzionamento Organi per la trasmissione del moto; organi di direzione, di frenatura, sospensione, ruote, gommatura La carrozzeria degli autoveicoli ordinari ed i mezzi di combattimento Carburanti e lubrificanti Liquidi per freni, olii per ammortizzatori, anticongelanti, caratteristiche principali Mezzi per la conservazione ed il trasporto dei combustibili liquidi Classificazione degli autoveicoli militari.

4. *Discipline giuridiche*:

a) La Costituzione italiana: Gli organi costituzionali della Repubblica Italiana: Il Parlamento, il Capo dello Stato, il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale L'Amministrazione centrale e quella locale: gli organi attivi consultivi e di controllo La Regione, la Provincia ed il Comune: loro elementi costitutivi, organi e funzioni;

b) Diritto penale e Codice penale comune: Il reato Nozione di delitto e di contravvenzione L'imputabilità Elementi essenziali del reato Il dolo, la colpa e la preterintenzionalità Concorsi di reati e concorso di persone nel reato Il tentativo Le pene Causa di estinzione del reato e delle pene Cenni sui principali delitti, con particolare riferimento ai delitti contro la persona Contravvenzioni di polizia e contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione Cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale, caccia e pesca);

c) Legislazione militare: La legge penale militare Concetto del reato militare (reato consumato e tentato, concorso di reati) I principali reati contemplati dal Codice militare di pace e loro caratteristiche Competenza dei tribunali militari La giurisdizione penale militare;

d) Leggi di pubblica sicurezza: La legge di pubblica sicurezza sue finalità Attribuzione dell'Autorità di pubblica sicurezza Dei provvedimenti di polizia e loro esecuzioni Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici Disposizioni relative alle armi, agli spettacoli ed agli esercizi pubblici Disposizioni relative agli stranieri, alle classi pericolose per la Società, al meretricio, alle associazioni, enti ed istituti;

e) Procedura penale: La polizia giudiziaria: organi e funzioni La notizia dei reati L'assicurazione delle prove La ricerca dei colpevoli L'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria Arresto obbligatorio e facoltativo Persone e casi nei quali non è consentito l'arresto Il fermo di indiziati ed il fermo di polizia La tutela della libertà personale Rapporto e processo verbale: caratteristiche differenziali Referto Denuncia Querela.

Roma, addì 5 dicembre 1956

Il Ministro: TAVIANI

(685)

PREFETTURA DI AREZZO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio decreto n. 2748 in data 31 gennaio 1956, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, ai sensi dell'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le proposte formulate dall'Ordine professionale competente e dai Comuni interessati;

Visti gli articoli 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:

Bevivino dott. Tommaso, vice prefetto vicario.

Componenti:

Marceca dott. Ignazio, medico provinciale principale;

Arrigoni prof. dott. Riccardo, libero docente in patologia medica, primario medico di ospedale con oltre cento letti;

Pazzagli prof. dott. Raffaele, libero docente in patologia chirurgica, primario chirurgo di ospedale con oltre cento letti;

Cartocci dott. Carlo, medico condotto.

Segretario:

Esposito dott. Gaetano, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Arezzo, addì 10 gennaio 1957

Il prefetto: GUIDA

(589)

PREFETTURA DI FIRENZE

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Vista la lettera in data 21 gennaio 1957 con la quale l'ostetrica Guidacci Virginia rassegna le proprie dimissioni, per motivi di salute, da componente della Commissione giudicatrice per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1955, di cui al bando prefettizio n. 35681-San. del 18 maggio 1956;

Visto il proprio decreto n. 1472 del 29 ottobre 1956:

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 1472 del 29 ottobre 1956, nelle premesse citato, l'ostetrica Fregoso Frida è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso di ostetriche condotte per posti vacanti al 30 novembre 1956 in sostituzione dell'ostetrica Guidacci Virginia, dimissionaria per motivi di salute.

Firenze, addì 24 gennaio 1957

Il prefetto: BENUSSI

(700)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il decreto prefettizio n. S/8172, Div. 3/1 del 30 dicembre 1955, con il quale si provvedeva a bandire il pubblico concorso, per titoli ed esami a otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa per 84 concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Boschi dott. Luigi punti 58,26 su 100
2. Dolcini dott. Giovanni » 57,56 »
3. Fiasconaro dott. Gregorio » 56,93 »
4. Trecate dott. Giuliano » 55,62 »
5. Lonardi dott. Roberto » 55,43 »
6. Ortelli dott. Umano » 54,70 »
7. Bonomi dott. Luigi » 54,63 »
8. Scietti dott. Carlo » 54,38 »
9. Garavaglia dott. Giuseppe » 54,06 »
10. Petrella dott. Remo » 53,53 »
11. Campanelli dott. Michele » 53,38 »
12. Marchesi dott. Enzo » 53,30 »
13. Oldrini dott. Pierdomenico » 52,90 »
14. Molinari dott. Emilio » 52,86 »
15. Sirtoli dott. Enzo » 52,16 »
16. Pennati dott. Ernesto » 51,90 »
17. Gesuato dott. Martino » 51,77 »
18. Della Sala dott. Generoso » 51,74 »
19. Foti dott. Giuseppe » 51,72 »
20. Viazzoli dott. Elvezio » 51,27 »
21. Salvetti dott. Vittorio » 51,24 »
22. Gasperoni dott. Giuseppe » 51,15 »
23. Cella dott. Sergio » 51,14 »
24. Pascoli dott. Raffaele » 50,98 »
25. Morali dott. Carlo » 50,87 »
26. Ziglio dott. Italo » 50,84 »
27. Pietrasanta dott. Giuseppe » 50,49 »
28. Viganò dott. Gianfranco » 49,45 »
29. Ghiringhelli dott. Giulio » 49,40 »
30. De Vincentiis dott. Giuseppe » 49,18 »
31. Ursoleo dott. Enrico » 49,08 »
32. Pierfederici dott. Marco Antonio » 49 — »
33. Brandazza dott. Mario » 48,93 »
34. Campanini dott. Vincenzo » 48,79 »
35. Mainone dott. Gaetano » 48,75 »
36. Zannier dott. Renato » 48,68 »
37. Ferrario dott. Remo » 48,59 »
38. Costà Barbè dott. Carlo » 48,22 »
39. Gatti dott. Giancarlo » 47,99 »
40. Grimaldi dott. Giovanni » 47,88 »
41. Lampugnani dott. Paolo » 47,84 »
42. Visconti dott. Arturo, nato il 22 marzo 1924 » 47,72 »
43. Agosti dott. Giuseppe, nato il 31 agosto 1926 » 47,72 »
44. Dompè dott. Mariano » 47,68 »
45. Braccelli dott. Luigi » 47,36 »
46. Macciardi dott. Gastone » 47,29 »
47. Rossi dott. G. Battista » 47,28 »
48. Paleari dott. Giuseppe 47,22 »
49. Bulli dott. Giancarlo » 47,20 »
50. Rossi dott. Renato » 47,16 »
51. Cerrati dott. Alfonso » 46,99 »
52. Ortensi dott. Emilio punti 46,72 su 100
53. Ranzanici dott. G. Aurelio » 46,65 »
54. Moglia dott. Umberto » 46,60 »
55. Palmerini dott. Publio » 46,58 »
56. De Micheli dott. Walter » 46,43 »
57. Sancio dott. Luigi » 46,38 »
58. De Gaspari dott. Giancarlo » 46,03 »
59. De Ponti dott. Luciano » 45,62 »
60. Pedrini dott. Aldo » 45,50 »
61. Bonaria dott. Alberto » 45,43 »
62. Stucchi dott. Giovanni » 45,34 »
63. Viganò dott. Sergio » 45,18 »
64. Vignati dott. Luigi » 45,16 »
65. Tettamanzi dott. Faliero » 44,84 »
66. Simonazzi dott. Pier Luigi » 44,65 »
67. Panigada dott. Vittorio » 44,46 »
68. Piazza dott. Camillo » 43,66 »
69. Passega Marco » 43,31 »
70. Persicalli dott. Manfredo » 43,27 »
71. Cascone dott Antonio » 43,19 »
72. Parabiaghi dott. Attilio » 42,33 »
73. Bergamaschi dott. Ernesto » 42,25 »
74. Ferrero dott. Achille » 42,15 »
75. Fraschini dott. Mario » 41,69 »
76. Durante dott. Pasquale » 41,01 »
77. Pricca dott. Elio » 41 — »
78. Grezio dott. Demetrio » 40,86 »
79. Carini dott. Erminio » 40,59 »
80. Predella dott. Fidenzio » 39,95 »
81. Ottavio dott. Nicola » 39,83 »
82. Pasini dott. Mario » 39,79 »
83. Villa dott. G. Battista » 39,12 »
84. Ramadori dott. Giuseppe » 37,80 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 19 gennaio 1957

Il prefetto: LIUTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto di pari data n. S/408, Div. 3/1, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1955, bandito con decreto prefettizio n. S/8172, Div. 3/1, in data 30 dicembre 1955;

Viste le domande dei singoli candidati, con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso sopracitato ed assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1. Boschi dott. Luigi Ossona-Casorezzo-Santo Stefano Ticino;
2. Dolcini dott. Giovanni San Colombano al Lambro;
3. Fiasconaro dott. Gregorio Bellusco-Mezzago-Ornago;
4. Trecate dott. Giuliano. Trezzano sul Naviglio;
5. Lonardi dott. Roberto: Pozzo d'Adda-Basiano-Grezzago-Masate-Trezzano Rosa;
6. Ortelli dott. Umano: Villavesco-Sordio;
7. Bonomi dott. Luigi: Carpiano;
8. Scietti dott. Carlo: Cavenago Brianza.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 19 gennaio 1957

Il prefetto: LIUTI

(702)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.